



COMUNE DI PISA

**Preintesa relativa al contratto collettivo decentrato
integrativo anno 2023
Personale non dirigente**

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Relazione illustrativa

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, presupposti e condizioni

Data di sottoscrizione	Preintesa del contratto integrativo: 13 dicembre 2023	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2023	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente: Segretario Generale Dr. Marco Mordacci Vice Segretario : Dr Alessandro Balducci Parte Sindacale: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e Autonomie Locali Firmatarie: RSU, FP-CGIL; FP-CISL; FP-UIL	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente	
Materie trattate dalla preintesa contratto integrativo	a)CCDI 2023 parte normativa b)CCDI 2023 parte economica	
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		La Relazione della Performance per l'anno 2023 sarà sottoposta all'O.d.V. ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009, a conclusione del ciclo della performance
Eventuali osservazioni		

Modulo 2
Illustrazione dell'articolato dell'atto

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il presente CCDI ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione relativamente all'applicazione della materie previste dall'art. 7 comma 4 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022
Per le norme non modificate dal presente CCDI, resta in vigore quanto previsto dall'accordo 2022

I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo valgono per l'anno 2023 e possono essere rinegoziati con cadenza annuale.

Il presente CCDI e le previsioni in esso contenute conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. o norme di legge che dettino norme incompatibili con il presente CCDI.

A seguire gli argomenti oggetto del presente CCDI 2023:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e obiettivi
- Art. 2 Ambito di applicazione, durata e decorrenza
- Art. 3 Interpretazione autentica dei contratti integrativi

TITOLO II – PARTE ECONOMICA – RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

- Art. 4 Determinazione del Fondo delle Risorse Decentrate
- Art. 5 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate

TITOLO III – ISTITUTI -

- Art. 6 Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance
- Art. 7 Correlazione tra compensi aggiuntivi e premi correlati alla performance
- Art. 8 Differenziazione del premio individuale (art. 81 CCNL 2022)
- Art. 9 Progressioni economiche (art.14 comma 2 CCNL 2022)
- Art. 10 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)
- Art. 11 Indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 2022)
- Art. 12 Criteri generali per l'attribuzione di altri trattamenti accessori
- Art. 13 Disciplina del premio di efficienza
- Art. 14 Welfare Integrativo
- Art. 15 Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018)
- Art. 16 Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. j CCNL 2022)
- Art. 17 Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2022)
- Art. 18 Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)

- Art . 19 Banca delle ore
- Art. 20 Flessibilità dell'orario di lavoro
- Art. 21 Orario di lavoro e orario multiperiodale
- Art. 22 Lavoro straordinario
- Art 23 Turnazioni
- Art 24 Riduzione orario di lavoro per lavoratori turnisti
- Art. 25 Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2022)
- Art. 26 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di E.Q. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 22)
- Art. 27 Indennità di servizio esterno (art. 100 CCNL 2022)
- Art. 28 Indennità di funzione (art 97 CCNL 2022)
- Art. 29 Applicazione delle disposizioni al personale a tempo determinato/parziale
- Art. 30 Personale distaccato, comandato o assegnato funzionalmente

ALLEGATO 1-

Costituzione del Fondo delle risorse decentrate – Componente stabile e componente variabile - quote soggette a riduzione - non soggette a riduzione -variabili non soggette al tetto – risorse complessive a disposizione del Fondo delle risorse decentrate

ALLEGATO 2 –

Scheda facsimile per attribuzione indennità condizioni lavoro

ALLEGATO 3 –

Scheda di richiesta per Specifica responsabilità (Art. 84 CCNL 2022)

Con il presente contratto sono stati disciplinati ex-novo i seguenti istituti ex. art. 7. comma 4 del CCNL 16/11/2022 triennio 2019-2021 comparto funzioni locali di cui alle lettere dello stesso articolo:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo: *I criteri di destinazione delle risorse economiche tengono conto di una equilibrata distribuzione delle risorse destinate al trattamento accessorio, privilegiando il sistema di premialità meritocratica ed il ristoro indennitario per particolari condizioni di lavoro*

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche; *con questo articolo sono disciplinati ex novo i criteri relative alle procedure per le progressioni ex. art.14 del CCNL 16/11/2022. Sono state destinate a nuove progressioni orizzontali € 80.000,00 per un limite massimo di progressioni per n. 67 dipendenti suddivisi per Aree comunque nel rispetto de indicazioni del MEF/RGS che prevede che possa progredire una percentuale limitata di dipendenti individuata come inferiore o al massimo uguale al 50% degli aventi titolo.*

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; *è stata confermata la disciplina di cui al ccdi 2021. I beneficiari di detta indennità sono i dipendenti non titolari di Posizione Organizzativa che svolgono prestazioni di lavoro che comportano una continua e diretta esposizione a rischi, nonché attività disagiate e maneggio valori. Tale indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività. Viene preso a riferimento principalmente il D.V.R. dell'Ente, oltre a parametri di disagio rapportati con l'utenza o a particolari condizioni lavorative per le quali è prevista*

un'organizzazione non flessibile del lavoro.

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 16/11/2022, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione: *è stata previsto con decorrenza 01/01/2023 l'importo di detta indennità per coloro che svolgono servizio esterno per un importo giornaliero pari ad € 2.50.*

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 ccnl 16/11/2022: *è stato disapplicato l'art. 70 quinquies del CCNL 21/05/2018 e quindi sono stati disciplinati ex novo i criteri per l'attribuzione delle indennità e determinate le fasce di indennità sulla base della misurazione della complessità delle competenze*

Sono state previste in maniera diversificata le modalità di attribuzione

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett.h) (compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico EQ: *è stata disciplinata la correlazione fra l'indennità di risultato degli EQ ed i compensi di cui al'art. 20 comma 1 lettera h) prevedendo soglie di riduzione del risultato.*

w) il valore dell'indennità di cui all'art. 97, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo: *sono stati disciplinati i criteri per l'attribuzione delle indennità di funzione sulla base del grado ricoperto e determinate le fasce di indennità sulla base della misurazione della complessità delle competenze*

ac) previsione della facoltà per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria opera in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30, comma 5, lett.d): *è stata disciplinata la materia con previsione del riposo compensativo in luogo del pagamento dell'indennità di turno.*

Ad) Modalità per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art.22 del CCNL del 01.04.1999: *Per il personale inserito in turni di lavoro (c.d. turnista) è stata confermata, come previsto dall'art. 22 del CCNL 1.4.1999, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a 35 ore, purché permanga la continuità e regolarità dei servizi istituzionali, e siano evitati costi aggiuntivi diretti o indiretti. I maggiori oneri derivanti dalla riduzione stessa (costo di un'ora settimanale non lavorata) devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario (inteso come riduzione della spesa destinata a finanziare il lavoro straordinario) o con stabili modifiche degli assetti organizzativi che generino economie. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo il responsabile dell'area interessata presenterà apposita relazione dimostrativa in tal senso.*

Per gli altri istituti di cui all'art. 7 comma 4 del CCNL 16/11/2022, è stata confermata la previgente disciplina.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018, come confermato dagli articoli 79 comma 1 lettera a) e 80 comma 1 del CCNL siglato in data 16/11/2022 e quindi:

- progressioni economiche nella categoria;
- indennità di comparto (art. 33 comma 4 CCNL 22.1.2004);
- quota dell'indennità professionale del personale educativo degli asili nido di cui all'art. 31, c. 7, secondo periodo del CCNL 14.9.2000 e all'art. 6 del CCNL 5.10.2001;
- indennità ex VIII livello.

La spesa prevista per il 2023 è la seguente:

Istituto	Spesa
progressioni orizzontali	1.300.000,00
indennità comparto	325.000,00
indennità ex VIII q.f.	3.486,00
indennità educatori	60.000,00
TOTALE	1.688.486,00

Totale Fondo	5.149.988,44
Destinazioni art.67 comma1	1.688.486,00
Risorse disponibili	3.461.502,44

Le restanti somme, annualmente disponibili, sono destinate agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 80 del CCNL 16/11/2022, fermo restando che nuove progressioni economiche, dovranno essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

La spesa prevista per il 2023 è riportata nella seguente tabella:

Art.80 comma 2	Istituto	Spesa
c), d), f)	Indennità di turno, condizioni lavoro servizi esterni, maggiorazione festivi e notturni	
	Indennità di turno	370.000,00
	Indennità servizio esterno	50.000,00
	Indennità condizioni lavoro	140.000,00
	Maggiorazioni	20.000,00
	Reperibilità	48.000,00
e)	Specifiche responsabilità 'art.84 del CCNL 16/11/2022	150.000,00

f)	Indennità di funzione Polizia Municipale di cui art.97 ccnl 16/11/22	14.400,00
g)	Compensi ISTAT	75.585,00
g)	Compensi avvocatura	161.550,89
g)	Incentivi per funzioni tecniche	605.000,00
a) b)	Progetto matrimoni	19.000,00
h)	Progetto messi notificatori	1.511,71
j)	Nuove progressioni orizzontali previste con questo CCDI	80.000,00
a) b)	Incentivazione della performance nell'ambito del progetto "Pisa città sicura"	300.000,00
a) b)	Incentivazione della performance di tutta la struttura, compresa la quota destinata ai dipendenti assegnati funzionalmente alla S. d.S.	1.426.454,84

C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto nei confronti del personale si applica il regolamento in materia di valutazione e premialità del personale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 06/05/2021 nonché le integrazioni stabilite nel Piano di Performance 2023 facente parte, quale allegato A1, del Piao 2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 09/03/2023 (con la quale si è applicato il principio di prevalenza della performance organizzativa su quella individuale, come previsto dal D.Lgs. 74/2017 e deliberato dalla G.C. con atto n. 243 del 28.12.2017)

E' presente e attivo tra l'altro il Nucleo di Valutazione, che esercita le competenze previste dall'ordinamento in ordine alle verifiche sui risultati ed al monitoraggio sul funzionamento dell'intero Sistema.

Si dà atto del rispetto di quanto previsto dall'art.40 c.3 del D.lgs/2001 in quanto la quota prevalente delle risorse variabili è destinata ad incentivare la performance.

Si dà inoltre atto, ai sensi del comma 3 art. 80 del CCNL 22/11/2022 che la parte prevalente delle risorse di cui all'art 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 con esclusione delle lettere c) , f), g) dell'art. 67 comma 3 CCNL 21/05/2018, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2 dell'art 80 CCNL 2022 lettere a), b), c), d), e) f) del CCNL 16/11/2022 (come sopra evidenziato nella prima colonna della tabella sugli utilizzi) e, specificamente, alla performance individuale è destinata almeno il 30% di tali risorse.

art.79 comma 2 CCNL 16/11/2022	Importo
lett. a)	20.511,71
lett. b)	224.840,00
lett. c)	300.000,00
lett. d)	65.171,26
TOTALE	610.522,97

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche all'interno delle aree

La disciplina delle Progressioni economiche all'interno delle aree è prevista dall'art. 14 del CCNL 16/11/2022 che prevede l'attribuzione della progressione economica mediante procedura selettiva di area attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel fondo risorse decentrate.

Il CCDI prevede risorse stabili limitate destinate alle progressioni economiche per l'anno 2023 secondo i seguenti criteri generali:

- Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti (D.lgs. 150/2009, art. 23, c. 2).
- La selezione avviene sulla base dei requisiti, nonché sui criteri e nei limiti dei punteggi stabiliti nel ccdi
- La decorrenza della P.E.O. è il 1° gennaio 2023
- Alla selezione per le P.E.O. partecipano tutti i dipendenti di ruolo aventi diritto in servizio al 1/1/2023 presso il Comune di Pisa;
- Essere dipendenti di ruolo da tre anni interi e consecutivi nella P.A.;
- Concorrono alla selezione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di comando o distacco presso altri Enti, che negli ultimi 3 anni non hanno beneficiato di alcuna progressione economica; per il calcolo del requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate
- non essere stati sottoposti, nel biennio precedente all'anno 01/01/2023 a procedimenti disciplinari che si sono conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione superiore alla multa; Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura e si procede alla successivo in graduatoria Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto (2019 2020 2021). Per i dipendenti che risultano non avere una valutazione, nel triennio immediatamente precedente, si retrocede al massimo di 5 anni al fine di avere disponibili 3 anni di valutazione. La mancata valutazione da considerare è per cause indipendenti dalla propria volontà (maternità obbligatoria, infortunio lavoro, malattia grave patologia)
- Il punteggio massimo complessivo conseguibile all'esito della selezione è pari a 100 e a ciascun criterio valutativo è riconosciuto un valore massimo parziale differenziato diverso per ciascuna Area, come di seguito indicato:

AREA	Valutazione della performance del triennio precedente	Esperienza Professionale	Totale massimo
Operatori	80	20	100
Operatori esperti	80	20	100
Istruttori	80	20	100
Funzionari E.Q	80	20	100

I criteri specifici di valutazione utilizzati per predisporre le graduatorie finalizzate al riconoscimento della P.E.O. all'interno dell'Area di appartenenza sono i seguenti:

a. Valutazione della performance del triennio precedente

Si intende la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.

b. Esperienza professionale

Si intende l'anzianità maturata nella medesima area e profilo, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nella medesima area e corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31.12 dell'anno precedente l'attivazione dell'istituto.

Il punteggio previsto per ciascuna Area contrattuale sarà attribuito secondo la seguente formula: Ogni anno intero di anzianità nella stessa area e profilo avrà un peso di 2 punti per un massimo di 10 anni. Punteggio totale massimo attribuibile 20 punti

Nell'ambito di ciascuna graduatoria, in caso di pari punteggio tra due o più dipendenti si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:

- a) maggiore punteggio medio riportato nella valutazione della performance degli ultimi tre anni;
- b) maggiore anzianità di servizio nella posizione economica;
- c) maggiore anzianità di servizio nell'Ente
- d) maggiore età anagrafica

Il limite massimo per le PEO 2023 è il rispetto dei seguenti due parametri: al massimo Euro 80.000 della parte stabile del fondo e un numero massimo di progressioni pari a 67 e comunque per un numero non superiore al 50% degli aventi diritto.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

L'art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/2022 stabilisce che gli enti possono destinare apposite risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ricomprendendo in tale ambito anche le risorse di cui all'art. 98 comma 1 lett.c), cioè l'utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada.

Per i risultati attesi, in termini di performance, si fa riferimento al piano degli obiettivi 2023 facente parte, quale allegato A1, del Piao 2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 09/03/2023



COMUNE DI PISA

**Preintesa relativa al contratto collettivo decentrato
integrativo anno 2023
Personale non dirigente**

- **RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA**

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) per l'anno 2023 sono distinte, secondo le indicazioni contenute nell'art. 79 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, in RISORSE STABILI e RISORSE VARIABILI.

Nelle tabelle che seguono è descritta la costituzione del Fondo 2023 tenendo presente che nelle risorse stabili confluiscono:

1 - ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera a) del CCNL 16/11/2022, nella parte stabile del fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 67 c.1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.5.2018;

-ai sensi dell'art. 67 comma 7 del CCNL 21.5.2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve avvenire “*complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017*”, cioè non deve superare quanto certificato per le stesse voci nel contratto decentrato 2016.

Da tale importo quindi, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, secondo periodo, del medesimo CCNL, sono detratte le risorse che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, alla **retribuzione di posizione e di risultato** delle posizioni organizzative e delle alte professionalità. Tali risorse ammontano a **€ 353.015,00**.

Con i precedenti ccdi sono state incrementate le risorse destinate a posizioni organizzative ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett u) del CCNL del 21/05/2018 per un importo ad € 38.500 (incremento di € 12.500,00 per l'anno 2020 ed € 26.000,00 per l'anno 2021), per cui le risorse complessivamente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammontano ad **€ 391.515,00**.

2 - all'importo di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 79 devono essere aggiunte le risorse di cui alla lettera b) dello stesso articolo per un importo, su base annua, pari ad e 84.50 per le unità di personale destinatarie dl presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 e poiché l'incremento decorre dal 01/01/2021, si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art.79. Tali risorse sono quantificate in € 56.023,50 (84.50x663 dipendenti al 31/12/2018)

3 - alla lettera d) dello stesso articolo è previsto un incremento di un importo pari alle differenze tra gli importi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tale importo è quantificato in € 61.449,83

4 - al comma 1 bis dell'art. 79 è previsto che alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art.13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1, confluisce senza maggiori oneri per l'ente, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alla differenza stipendiale fra B3 e B1, e D3 e D1. Tale quota è quantificata in € 115.462,14.

Nelle risorse variabili soggette a limitazione confluiscono:

1 – Ai sensi dell'art.79 comma 2 lettera a) le risorse di cui all'art. 67 comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k).

2 - Ai sensi dell'art.79 comma 2 lettera b) un importo corrispondente all'1.2% su base annua del monte salari dell'anni 1997 quantificato in € 224.840,00

3 - Ai sensi dell'art.79 comma 2 lettera c) sono inserite le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionale e di politica retributiva degli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa ; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98 comma 1; sono state previste risorse per un importo pari ad € 300.000,00 per il Progetto Pisa città sicura finanziato con i proventi delle violazioni al codice della strada.

4 – ai sensi dell'art.79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 sono state inserite fra le risorse variabili le risorse corrispondenti allo 0.22% del monte salari 2018. Il monte salari 2018 è stato quantificato in € 19.946.538,00, per cui lo 0.22% corrisponde ad € 43.882, 38. Tali risorse ai sensi dello stesso articolo sono suddivise in misura proporzionale sulla base degli importi relativi al Fondo 2021 fra fondo salario accessorio e fondo per le posizioni organizzative, per cui viene destinato al fondo un importo pari ad € 40.877,74, mentre viene destinata a posizioni organizzative/elevate qualificazioni l'importo di € 3.004,64.

5 – le risorse variabili dell'anno 2023 sono incrementate, ai sensi dell'art. 79 comma 5, delle quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1 lettera b) dello stesso articolo, di competenza dell'anno 2021 e 2022 quali risorse variabili una tantum. Tale importo è pari ad € 112.047,00.

Si riporta il d. lgs. 75/2017 (riforma p.a.) all'art. 23, c.2

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

La tabella che segue è presa dalla pag. 8 della relazione tecnico-finanziaria al Fondo decentrato 2016 e indica il limite complessivo del fondo da prendere come riferimento:

Rideterminazione Fondo 2016	
Fondo anno 2015 soggetto a limitazioni	€ 4.253.646,93
Fondo anno 2016 soggetto a limitazioni	€ 4.288.172,07
Riduzione da operare sul fondo 2016 per adeguamento al fondo 2015	€ 34.525,14
Fondo 2016 rideterminato	€ 4.253.646,93
Riduzione da operare sul fondo 2016 per riduzione personale	€ 63.804,93
Fondo 2016 assoggettato a riduzione	€ 4.189.842,00
Risorse variabili non soggette a riduzione	€ 414.553,61
Totale fondo anno 2016 sottoposto a certificazione	€ 4.604.395,61

Il limite complessivo di cui all'art. 67 comma 7 del CCNL 21.5.2018 è pari a € **4.189.842,00**, cifra al netto della riduzione apportata per il personale ATA pari ad e 41.145,00.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

TABELLA 1 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate – Componente stabile

FONDO 2023		
RISORSE STABILI		
Art. 79 comma1, lettera a) - CCNL 16/11/2022	ART.67 comma1- Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL del 22,01,2004, relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori	3.289.193,53
	di cui destinato a Fondo per le posizioni organizzative	391.515,00
	risorse art.67 comma 1 al netto del fondo posizioni organizzative	2.897.678,53
Art. 79 comma 1, lettera a) - CCNL 16/11/2022	art. 67 comma 2 lettera c incremento ria cessati (soggetto a limiti tetto)	162.885,45
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL TETTO DI SPESA		3.060.563,98
Art. 79 comma 1, lettera a) - CCNL 16/11/2022	art.67 comma 2 lettera b destinato al pagamento degli incrementi ccnl su fondo (fuori dal tetto sezione autonomie 18/2018)	74.407,71
Art. 79 comma 1, lettera a) - CCNL 16/11/2022	art.67 comma 2 lettera a) incremento di € 83,20 per dipendenti presenti al 31/12/2015 (85,20x686) da effettuare al 31/12/2018 ma a valere sul 2019 (fuori dal tetto sezione autonomie 19/2018)	57.075,20
Art. 79 comma 1, lettera b) - CCNL 16/11/2022	un importo su base annua pari ad € 84,50 per unita personale destinatarie del ccnl in servizio 31/12/2018: €84,5x663 dipendenti)	56.023,50
Art. 79 comma 1, lettera d) - CCNL 16/11/2022	un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	61.449,83
Art. 79 comma 1 bis - CCNL 16/11/2022	risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (giuridico) e B1 e tra D3 (giuridico) e D1, da utilizzare per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B e D a cui si accedeva dalla posizione conomica B3 e D3. (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale) - decorrenza 1°/4/2023; (n.70 dipendenti B3 - n. 22 dipendenti in D3 - alla data del 1° aprile 2023);	115.462,14
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL TETTO DI SPESA		364.418,38
	Riduzioni consolidate Circ. 40/2010 R.G.S.	-85.125,16
	riduzioni consolidate L.122/2010	-37.675,12
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI		3.302.182,08
	recupero personale ata quota ANNUALE (10^quota di 14 totali con inizio nel 2014)	-41.145,00
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI al netto riduzione ata		3.261.037,08
	quota destinata alle posizioni organizzative	391.515,00
TOTALE RISORSE STABILI A DISPOSIZIONE COMPRESSE PO		3.652.552,08

Relativamente alla voce “Recupero personale ATA – quota annuale” si fa presente quanto segue:

-in applicazione dell'art. 4 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella L. 68/2014, tenuto conto che “*gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli*” si recuperano le quote di risorse destinate al trattamento accessorio relative al personale ATA trasferito allo Stato dal 1/1/2000 che non sono state oggetto di una proporzionale riduzione a valere sul fondo delle risorse decentrate.

-l'importo della riduzione, a valere sulle risorse stabili, è pari ad € 41.145.

-tale importo, moltiplicato per il numero degli anni in cui è stato indebitamente erogato (14 anni), è quantificato in complessivi € 576.030,00 che sarà riassorbito in quote annuali corrispondenti a quelle in cui si è verificato l'indebito mantenimento nel fondo di tali risorse; tali somme da recuperare potranno essere compensate anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa o di quelli derivanti dai piani triennali di razionalizzazione della spesa.

Sezione II – Risorse variabili

TABELLA 2- Costituzione del fondo delle risorse decentrate - Componente variabile

RISORSE VARIABILI		
Art. 79 comma 2, lettera b)- CCNL 16/11/2022	un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	224.840,00
Art. 79 comma 2, lettera c)- CCNL 16/11/2022	risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ove sussista nel bilancio la relativa capacità di spesa -PISA CITTA SICURA	300.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		524.840,00
	riduzione consolidata L. 122/2010 e legge 147/2013 (parte variabile)	-13540,47
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A TETTO DI SPESA		511.299,53

Sezione III – Riduzione al valore del Fondo Decentrato anno 2016

Le componenti stabili e variabili (TABELLA 1 e TABELLA 2) del Fondo decentrato 2023, ai sensi dell'art. 67 comma 7 del CCNL 21.5.2018, sommate agli incarichi di posizione organizzativa non deve superare quanto certificato per il **Fondo decentrato 2016**, cioè Euro **4.189.842,00**

TABELLA 3 – Costituzione del Fondo delle risorse decentrate – Quota soggetta a riduzione

VERIFICA RISPETTO TETTO 2016	
totale stabili + totale variabili soggette al tetto	3.772.336,61
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	391.515,00
incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett a) e b) non soggetti al limite	-131.482,91
incrementi di cui all'art. 79 comma 1 lett. b) d) e 1 bis	-232.935,47
totale per verifica rispetto tetto complessivo al netto riduzione ata	3.799.433,23
FONDO 2016 AL NETTO RIDUZIONE ATA CERTIFICATO	4.189.842,00

Il limite 2016 risulta rispettato, in quanto le risorse soggette a limitazioni del fondo 2023 sono pari ad e 3.799.433,23, mentre il limite è pari ad € 4.189.842,00.

Sezione IV– Altre risorse variabili non assoggettate alla riduzione

Alle risorse come sopra quantificate si aggiungono le altre componenti “variabili” non assoggettate alla riduzione di cui all'art. 67 comma 7 del CCNL 21.5.2018

TABELLA 4 - RISORSE DECENTRATE VARIABILI AGGIUNTIVE NON ASSOGGETTATE A RIDUZIONE

Art. 79 comma 5- CCNL 16/11/2022	un importo a base annua pari a € 84,50 per unita' di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/208 (n. 663 dipendenti); UNA TANTUM solo per l'anno 2023, relative al 2021 e 2022	112.047,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - CCNL 16/11/2022	Risorse di di cui all'art. 67 comma 3 lettera c) ccnl 22/05/2018 (compensi istat)	75.585,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - CCNL 16/11/2022	Risorse di di cui all'art. 67 comma 3 lettera c) ccnl 22/05/2018 (compensi avvocatura)	161.550,89
Art. 79 comma 2 lettera a) - CCNL 16/11/2022	Risorse di di cui all'art. 67 comma 3 lettera c) ccnl 22/05/2018 (compensi progettazione interna)	605.000,00
Art. 79 comma 2 lettera a) - CCNL 16/11/2022	Risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett a): progetto matrimoni € 19.000,00 progetto ricerche d'archivio € 12,093,72 progetto notifiche per conto altri enti € 1.511,71	20.511,71
Art. 79 comma 2 lettera d) - CCNL 16/11/2022	eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01,04,1999	65.171,26
Art.79 comma 3 CCNL 16/11/2022	in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L.234/2021 (legge di bilancio 2022), incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c) e quelle di cui all'art. 17 comma 6 di una misura complessiva non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018. , per l'importo complessivo che confluisce quindi nel fondo 2023 pari a EURO 43.882,38 (monte salari 2018 € 19.946.539,00), da suddividere in EURO 40.877,74 come incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c), e in EURO 3004.64 come incremento delle risorse di cui all'art. 17 comma 6 sulla base della distribuzione delle risorse del fondo salario	40.877,74
Art. 80 ultimo capoverso-CCNL 16/11/2022	Economie derivanti da somme non integralmente utilizzate in anni precedenti (5% da progetti)	17.036,02
Art. 80 ultimo capoverso-CCNL 16/11/2022	Economie derivanti da somme non integralmente utilizzate in anni precedenti	279.872,21
TOTALE VARIABILI NON SOGGETTE A TETTO		1.377.651,83

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Pertanto le risorse complessive a disposizione del fondo sono le seguenti

RIEPILOGO FONDO 2023:		
STABILI		3.261.037,08
VARIABILI SOGGETTE AL TETTO		511.299,53
RIDUZIONE PER ADEGUAMENTO FONDO A TETTO		0,00
VARIABILI NON SOGGETTE A TETTO		1.377.651,83
TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE		5.149.988,44
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		391.515,00
	in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L.234/2021 (legge di bilancio 2022), incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c) e quelle di cui all'art. 17 comma 6 di una misura complessiva non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018. , per l'importo complessivo che confluisce quindi nel fondo 2023 pari a EURO 43.882,38 (monte salari 2018 € 19.946.539,00), da suddividere in EURO 40.877,74 come incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c), e in EURO 3004.64 come incremento delle risorse di cui all'art. 17 comma 6 sulla base della distribuzione delle risorse del fondo salario accessorio certificate per l'anno 2021 ;	3.004,64
TOTALE COMPLESSIVO		5.544.508,08

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dalla preintesa sottoposta a certificazione

Non vengono regolate dal presente atto le seguenti somme relative ad istituti la cui regolamentazione è fissata direttamente dalla legge o dal contratto collettivo nazionale:

Istituto	Spesa
progressioni orizzontali	1.300.000,00
indennità comparto	325.000,00
indennità ex VIII q.f.	3.486,00
indennità educatori	60.000,00
Indennità di turno, condizioni lavoro, servizio esterno, reperibilità, maggiorazione festivi e notturni (art. 17, comma 2, lettera d, e, CCNL 1/4/1999):	
Indennità di turno	370.000,00
Indennità condizioni lavoro	140.000,00
Indennità servizio esterno	50.000,00
Maggiorazioni	20.000,00
Reperibilità	48.000,00
Totale	2.316.486,00

Le restanti somme, annualmente disponibili, sono destinate agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 80 del CCNL 16/11/2022, fermo restando che nuove progressioni economiche, dovranno essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dalla preintesa

Vengono regolate dall'atto le seguenti somme:

Istituto	Spesa
Nuove progressioni orizzontali	80.000,00
Specifiche responsabilità art. 84 ccnl 16/11/2022	150.000,00
Indennità di funzione pm .art. 97 ccnl 16/11/2022	14.400,00
Compensi ISTAT	75.585,00
Compensi avvocatura	161.550,89
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	605.000,00
Progetto matrimoni	19.000,00
Progetto messi notificatori	1.511,71
Incentivazione della performance di tutta la struttura, compresa la quota destinata ai dipendenti assegnati funzionalmente alla S.d.S.	1.426.454,84
Incentivazione della performance nell'ambito del progetto "Pisa città sicura"	300.000,00
	2.833.502,44

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto (Sez. I)	2.316.486,00
Somme regolate dal contratto (Sez. II)	2.833.502,44
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	5.149.988,44

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale


a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili a disposizioni per l'anno 2023 risultanti dalla tabella 1 ammontano a complessivi € 3.261.037,08

Le risorse stabili per l'anno 2023 ammontano a € 3.261.037,08. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità collegate all'organizzazione del lavoro, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a complessivi € 2.316.486,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di incentivo legata alla performance è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009.



Modulo III
**Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa
e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2023
E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2022**

FONDO 2022		FONDO 2023		Diff. 2023-2022
Risorse stabili				
Risorse storiche				
	2.166.915,00	Unico importo consolidato anno 2003	2.166.915,00	0
Incrementi contrattuali				
	267.797,00	CCNL 02-05, art. 32, c.1,2,7	267.797,00	0
	104.899,00	CCNL 04-05, art. 4, c.1,4,5 parte fissa	104.899,00	0
	132.894,80	CCNL 06-09, art. 8, c.2,5,6,7 parte fissa	132.894,80	0
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità				
	523.107,02	CCNL 00-01, art. 4, c. 2 (RIA)	523.107,02	0
	93.580,71	CCNL 02-05 (dich. cong. 14 e CCNL 08-09 dich. cong. 1)	93.580,71	0
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 1	3.289.193,53	Totale risorse stabili Anno 2022 Art.79 comma 1CCNL 16/11/2022	3.289.193,53	0
Posizioni Organizzative "fuori dal fondo"	-391.515,00	Posizioni Organizzative "fuori dal fondo"	-391.515,00	0
Incremento stabile (art. 67 c.2 lett. c CCNL 21.5.2018)	145.723,11	Art. 79 comma 1, lettera a) - CCNL 16/11/2022	162.885,45	17.162,34
Incremento stabile (art. 67 c.2 lett. b CCNL 21.5.2018)	74.407,71	Art. 79 comma 1, lettera a) - CCNL 16/11/2022	74.407,71	0
Incremento stabile (art. 67 c.2 lett. a CCNL 21.5.2018) a valere sul 2019	57.075,20	Art. 79 comma 1, lettera a) - CCNL 16/11/2022	57.075,20	0
		Art. 79 comma 1, lettera b) - CCNL 16/11/2022	56.023,50	56.023,50
		Art. 79 comma 1, lettera d) - CCNL 16/11/2022	61.449,83	61.449,83
		Art. 79 comma 1 bis - CCNL 16/11/2022	115.462,14	115.462,14
Totale risorse stabili - UIC anno 2022	3.174.884,55	Totale risorse stabili senza PO-Anno 2023	3.424.982,36	250.097,81

Risorse variabili				
Poste variabili assoggettate alla riduzione				
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 5 lett. b	690.571,11	Ccnl 16/11/2022 art. 79 comma 2 lettera c)	300.000,00	-390.571,11
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 4	224.840,00	CCNL 16/11/2022 art. 79 comma 2 lettera b)	224.840,00	0
Poste variabili non assoggettate alla riduzione				
CCNL 21.5.2018 art. 63 comma e lett. a) e b)	32.605,43	Ccnl 16/11/2022 art.79 comma 2 lettera a)	20.511,71	-12.093,72

CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 3 lett. a)	842.135,00	Ccnl 16/11/2022 art. 79 comma 2 lettera a)	842.135,89	0,89
CCNL 21.5.2018 art. 67 comma 3 lett. e)	84.362,22	Art. 79 comma 2 lettera d) - CCNL 16/11/2022	65.171,26	-19.190,96
CCNL 21.5.2018 art, 68 comma 1 ultimo capoverso	152.037,83	Art. 80 ultimo capoverso- CCNL 16/11/2022	296.908,23	144.870,40
		Art.79 comma 3 CCNL 16/11/2022	40.877,74	40.877,74
		Art. 79 comma 5- CCNL 16/11/2022	112.047,00	112.047,00
Totale risorse variabili	2.026.551,59		1.902.491,83	-124.059,76

Decurtazioni del fondo			
	FONDO 2022	FONDO 2021	DIFFERENZA
RIDUZIONE CONSOLIDATA ANNO 2015 parte fissa)	37.675,12	37.675,12	0
RIDUZIONE CONSOLIDATA- parte variabile)	13.540,47	13.540,47	0
RIDUZIONE PER ADEGUAMENTO FONDO 2016 (d.lgs.75/17)	0	0	0
D.L. 16/2014, recupero quote accessorio personale ATA	41.145,00	41.145,00	0
Circ. 40/2010 R.G.S. (riduzione RIA)	85.125,16	85.125,16	0
Riduzione operata a seguito rilievi mef a valere solo sul 2020		0	

Totale riduzioni **177.485,75** **177.485,75** **0**

Totale risorse fondo sottoposte a certificazione	5.023.950,39	5.149.988,44	126.038,05
---	---------------------	---------------------	-------------------

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2021
E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 2020**

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	FONDO 2022	FONDO 2023	DIFFERENZA
Indennità di comparto	350.000,00	325.000,00	-25.000,00
Progressioni orizzontali	1.200.000,00	1.300.000,00	+100.000,00
Indennità ex VIII q.f.	6.000,00	3.486,00	-2.514,00
Indennità personale educativo	56.000,00	60.000,00	+4.000,00
Indennità turno, reperibilità, condizioni lavoro, servizi esterni	620.000,00	628.000,00	+8.000,00
Nuove Progressioni orizzontali	150.000,00	80.000,00	-70.000,00
Indennità specifiche responsabilità	142.825,00	164.400,00	+21.575,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse previste da legge	842.135,00	842.135,89	+0,89
Compensi derivanti da sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi	32.605,43	20.511,71	-12.093,72
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	1624.384,96	1.726.454,84	+102.069,88
TOTALE	5.023.950,39	5.149.988,44	126.038,05
Totale destinazioni fondo sottoposte a certificazione			
	5.023.950,39	5.149.988,44	126.038,05

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei pertinenti capitoli di bilancio.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo

Il limite di spesa pari al fondo di spesa dell'anno 2016 risulta rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Come stabilito nelle note applicative della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/7/2012: schema di relazione tecnico-finanziaria, che di seguito si riportano :”L'amministrazione, pertanto, nella fase della previsione di bilancio avrà cura di stanziare le risorse per coprire gli oneri della contrattazione integrativa derivanti dall'utilizzo delle risorse storiche, nonché di quelle variabili se già individuabili in sede di previsione (es. art. 18 legge 88/1989 per il caso degli Enti pubblici non economici). Per tutti gli altri gli incrementi del fondo consentiti dalla normativa vigente ma quantificabili, per loro natura, solo a consuntivo (com'è il caso delle economie di gestione) nonché per quelli derivanti da rinnovi contrattuali a livello nazionale, si provvederà mediante opportune variazioni o assestamenti di bilancio nel corso dell'esercizio”, le risorse destinate dal CCDI a remunerare progetti o istituti incentivanti si sono rese disponibili a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio, esecutive, con le quali sono state allocate le risorse sui pertinenti capitoli di bilancio, mentre per quanto riguarda le voci incentivanti relative a specifiche disposizioni di legge (incentivi tecnici e compensi avvocatura) le somme indicate corrispondono allo stanziamento relativo all'anno sui pertinenti capitoli di Bilancio, ma le somme effettive che graveranno sul fondo corrisponderanno solo a quanto impegnato entro il 31/12/2023.

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO E DEL DESTINATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Capitolo	Descrizione	Puro Definitivo 2023	FPV 2023
100010	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CONSIGLIO COMUNALE	54.733,00	9.210,00
100030	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SUPPORTO GIUNTA	172.313,00	32.842,00
100470	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	51.303,00	7.591,00
100630	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE RAGIONERIA	83.204,00	14.455,00
100650	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROVVEDITORATO	44.470,00	8.078,00
100670	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AZIENDE	25.038,00	4.961,00

101010	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PATRIMONIO	60.401,00	15.060,00
101030	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	125.692,00	33.321,00
101210	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE OPERE PUBBLICHE	83.776,00	6.800,00
101230	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	122.634,00	24.057,00
101360	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DEMOGRAFICI	148.554,00	52.944,00
101450	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO	109.330,00	29.525,00
101560	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PERSONALE	129.258,00	29.857,00
101580	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PREVENZIONE	47.046,00	4.772,00
101800	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE GARE	37.710,00	7.723,00
101820	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SUPPORTO GIURIDICO	35.072,00	4.821,00
101840	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AVVOCATURA	47.238,00	7.073,00
101860	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE U.I.C.	93.291,00	21.769,00
103110	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE P.M.	1.005.948,26	478.862,00
104110	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MATERNE COMUNALI	46.846,00	22.973,00
104510	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	33.558,00	7.152,00
104540	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	44.840,00	15.512,00
104560	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA	32.260,00	37.693,00
105140	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CULTURA	95.552,00	5.239,00
106110	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SPORT	58.042,00	18.684,00
107110	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TURISMO	77.937,00	20.927,00
108110	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA	79.461,00	17.087,00
109120	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE AMBIENTE	106.298,00	27.454,00
109140	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE VERDE URBANO	54.125,00	11.414,00

109680	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE FOGNATURE	35.985,00	8.921,00
110110	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE MOBILITA'	8.098,00	8.307,00
110510	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	39.170,00	18.000,00
111110	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	58.859,00	9.300,00
112010	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASILI NIDO	256.417,00	96.292,00
112610	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE POLITICHE ABITATIVE	46.899,00	10.616,00
112760	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SOCIALE	91.742,00	17.249,00
112890	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CIMITERI	64.670,00	12.484,00
114220	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE FIERE E MERCATI	37.398,00	4.961,00
114710	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	74.219,00	12.576,00
117110	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ATEM GAS	10.964,00	0
101846 E 101848	COMPENSI AVVOCATURA	161.550,00	
101200	COMPENSI PROGETTAZIONE	605.000,00	
101451	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ATTIVITA' STATISTICA ISTAT (E 21024)	75.585,00	
	TOTALI	4.672.486,26	1.176.562,00
	TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DISPONIBILI	5.849.048,26	
	TOTALE FONDO COMPRENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.544.508,08	
	TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	5.149.988,44	